

# CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DEI RISCHI INERENTI IL VIAGGIO: ASSISTENZA, RIMBORSO SPESE MEDICHE, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO, FURTO IN CASA

## posteviaggio inItalia

La presente documentazione contrattuale contenente:

- **Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario**

deve essere consegnata al Contraente prima della  
sottoscrizione del contratto

Leggere con attenzione le Condizioni di Assicurazione

**Posteitaliane** **Posteassicura**  
*GruppoAssicurativoPostevita*

# L'AREA RISERVATA DI POSTEVITA.IT e POSTE-ASSICURA.IT È INTERAMENTE DEDICATA A TE.

Iscriviti per poter consultare e verificare la tua posizione assicurativa. Ovunque ti trovi, nella massima sicurezza, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

SERVIZI ONLINE



ASSICURATIVI



Area riservata assicurativa



Check-up



Gestione TFR



Quotazioni



Crea la tua pensione



Network salute



Preventivi Poste Assicura



Preventivi Poste Vita

NELL'AREA RISERVATA POTRAI:

- esaminare le condizioni contrattuali sottoscritte;
- controllare le coperture assicurative e lo stato delle tue pratiche;
- verificare lo stato dei pagamenti dei premi e relative scadenze;
- visualizzare e modificare i tuoi dati di contatto;
- consultare la corrispondenza e le certificazioni;
- variare la modalità con la quale desideri ricevere le comunicazioni da parte della Compagnia.

## SEI GIÀ REGISTRATO SU POSTE.IT?

Accedi dal sito postevita.it o poste-assicura.it con il tuo **Nome Utente e Password** (stesse credenziali utilizzate per il sito poste.it) e completa la registrazione inserendo le informazioni richieste.

## NON SEI REGISTRATO SU POSTE.IT?

Segui questi veloci passaggi:

- 1) vai sul sito postevita.it o poste-assicura.it e **clicca su Registrati**;
- 2) inserisci i tuoi **dati anagrafici**;
- 3) inserisci i tuoi dati di indirizzo ed il numero di cellulare.  
Fai molta attenzione all'inserimento del **numero di cellulare**, perché a quel numero ti verrà inviato il **codice di attivazione** che permette la conclusione della registrazione;
- 4) scegli la tua **Password**;
- 5) stampa i dati o salva la pagina che ti viene proposta dal sistema perché contiene il tuo Nome Utente (User ID o Indirizzo Email) e il tuo **codice cliente**;
- 6) ricevi tramite sms il codice di conferma;
- 7) inserisci il **codice di conferma** ricevuto tramite sms;
- 8) entra adesso nella tua area riservata del sito postevita.it o poste-assicura.it con Nome Utente e Password.  
Avrai accesso immediato alla tua posizione assicurativa.

Dal secondo login in poi ti sarà sufficiente inserire Nome Utente e Password (in quanto sempre valida, sia che tu sia già registrato o meno).

Per assistenza in fase di registrazione o di accesso, contatta l'Assistenza Clienti.

## ASSISTENZA CLIENTI



### Chiamaci

Poste Vita 800.31.61.81

Poste Assicura 800.13.18.11

attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00

e il sabato dalle 8.00 alle 14.00

(chiamata gratuita per chi chiama da cellulare o rete fissa).



### Scrivici

infoclienti@postevita.it

infoclienti@poste-assicura.it

# INDICE

## Condizioni di Assicurazione

Art.1 - Informazioni generali .....	PAG.	1/4
Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.....	PAG.	1/4
Art. 1.2 - Conclusione del contratto - Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del Premio .....	PAG.	1/4
Art. 1.3 - Durata dell'assicurazione.....	PAG.	1/4
Art. 1.4 - Esclusioni.....	PAG.	1/4
Art. 1.5 - Diritto di recesso .....	PAG.	1/4
Art. 1.6 - Foro competente e procedimento di mediazione.....	PAG.	2/4
Art. 1.7 - Modifiche del contratto di assicurazione.....	PAG.	2/4
Art. 1.8 - Mancata partenza .....	PAG.	2/4
Art. 1.9 - Oneri fiscali .....	PAG.	2/4
Art. 1.10 - Estensione territoriale .....	PAG.	2/4
Art. 1.11 - Legge applicabile e rinvio .....	PAG.	2/4
Art. 1.12 - Prescrizione .....	PAG.	2/4
Art. 1.13 - Rinuncia al diritto di rivalsa .....	PAG.	2/4
Art. 1.14 - Modifiche al contratto.....	PAG.	3/4
Art. 1.15 - Reclami.....	PAG.	3/4

## Assistenza sanitaria e stradale

Art. 1 - Operatività dell'assicurazione .....	PAG.	1/19
Art. 2 - Assistenza in Viaggio .....	PAG.	1/19
Art. 2.1 - Consulto medico telefonico .....	PAG.	1/19
Art. 2.2 - Invio di un medico o di un'ambulanza in caso di emergenza .....	PAG.	1/19
Art. 2.3 - Trasferimento sanitario programmato .....	PAG.	1/19
Art. 2.4 - Autista sostitutivo .....	PAG.	2/19
Art. 2.5 - Reperimento e consegna farmaci .....	PAG.	2/19
Art. 2.6 - Rientro anticipato .....	PAG.	2/19
Art. 2.7 - Viaggio di un Familiare in caso di ricovero.....	PAG.	2/19
Art. 2.8 - Assistenza infermieristica.....	PAG.	2/19
Art. 2.9 - Invio fisioterapista .....	PAG.	2/19
Art. 2.10 - Consulto medico telefonico .....	PAG.	3/19
Art. 2.11 - Invio di un medico o di un'ambulanza in caso di emergenza .....	PAG.	3/19
Art. 2.12 - Invio di un elettricista in caso di urgenza .....	PAG.	3/19
Art. 2.13 - Invio di un idraulico in caso di urgenza .....	PAG.	3/19
Art. 2.14 - Invio di un fabbro/falegname.....	PAG.	4/19
Art. 2.15 - Invio di un baby-sitter per minori rimasti incustoditi .....	PAG.	4/19
Art. 3 - "My Doctor" - Operatività dell'assicurazione .....	PAG.	4/19
Art. 4 - Assistenza stradale in Viaggio .....	PAG.	4/19
Art. 4.1 - Dépannage (riparazione del Veicolo sul luogo dell'immobilizzo) .....	PAG.	4/19
Art. 4.2 - Soccorso stradale .....	PAG.	5/19
Art. 4.3 - Recupero difficoltoso.....	PAG.	5/19
Art. 4.4 - Auto in sostituzione .....	PAG.	5/19
Art. 4.5 - Servizio di accompagnamento .....	PAG.	6/19
Art. 4.6 - Rientro al Domicilio/prosecuzione del Viaggio .....	PAG.	6/19
Art. 4.7 - Rientro del Veicolo riparato (prestazione valida ad oltre 100 km dal Domicilio dell'Assicurato) .....	PAG.	6/19
Art. 5 - Esclusioni.....	PAG.	7/19
<b>Art. 6 - Oggetto dell'assicurazione.....</b>	<b>PAG.</b>	<b>8/19</b>
Art. 6.1 - Decorrenza e operatività della garanzia.....	PAG.	8/19

Art. 6.2 - Esclusioni .....	PAG.	<b>8/19</b>
Art. 6.3 - Disposizioni e limitazioni .....	PAG.	<b>9/19</b>
<b>Bagaglio</b>		
Art. 7 - Oggetto dell'assicurazione.....	PAG.	<b>10/19</b>
Art. 7.1 - Decorrenza e operatività della garanzia.....	PAG.	<b>11/19</b>
Art. 7.2 - Esclusioni .....	PAG.	<b>11/19</b>
Art. 7.3 - Disposizioni e limitazioni .....	PAG.	<b>11/19</b>
<b>Bagaglio Sportivo</b>		
Art. 8 - Oggetto dell'assicurazione.....	PAG.	<b>13/19</b>
Art. 8.1 - Decorrenza e operatività della garanzia.....	PAG.	<b>13/19</b>
Art. 8.2 - Esclusioni .....	PAG.	<b>13/19</b>
Art. 8.3 - Disposizioni e limitazioni .....	PAG.	<b>13/19</b>
<b>Annullamento Viaggio</b>		
Art. 9 - Oggetto dell'assicurazione.....	PAG.	<b>14/19</b>
Art. 9.1 - Decorrenza e operatività della garanzia.....	PAG.	<b>14/19</b>
Art. 9.2 - Esclusioni .....	PAG.	<b>14/19</b>
Art. 9.3 - Criteri di liquidazione.....	PAG.	<b>15/19</b>
<b>Furto in casa</b>		
Art. 10 - Oggetto dell'assicurazione.....	PAG.	<b>16/19</b>
Art. 10.1 - Forma dell'assicurazione .....	PAG.	<b>16/19</b>
Art. 10.2 - Abitazioni assicurabili.....	PAG.	<b>16/19</b>
Art. 10.3 - Obblighi dell'Assicurato .....	PAG.	<b>16/19</b>
Art. 10.4 - Esagerazione dolosa del danno .....	PAG.	<b>16/19</b>
Art. 10.5 - Procedura per la valutazione del danno .....	PAG.	<b>16/19</b>
Art. 10.6 - Mandato dei periti .....	PAG.	<b>17/19</b>
Art. 10.7 - Recupero dei beni rubati.....	PAG.	<b>17/19</b>
Art. 10.8 - Esclusioni.....	PAG.	<b>17/19</b>
<b>Condizioni che regolano la denuncia e la liquidazione dei sinistri</b>		
Art. 11 - Assistenza - Modalità di erogazione delle prestazioni .....	PAG.	<b>18/19</b>
Art. 12 - Ulteriori garanzie - Modalità di denuncia Sinistro .....	PAG.	<b>18/19</b>
Art. 12.1 - Rimborso Spese Mediche.....	PAG.	<b>18/19</b>
Art. 12.2 - Bagaglio/Bagaglio Sportivo.....	PAG.	<b>18/19</b>
Art. 12.3 - Annullamento Viaggio .....	PAG.	<b>19/19</b>
Art. 12.4 - Furto in casa .....	PAG.	<b>19/19</b>
<b>Glossario</b> .....	PAG.	<b>1/3</b>

## **Modulo di Denuncia Sinistro**

Ai sensi del Codice delle Assicurazioni (D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e delle disposizioni di attuazione le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico dell'Assicurato e del Contraente, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, rivalse nonché le avvertenze, sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.

# CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

## Poste Viaggio in Italia

### Art. 1 - Informazioni generali

#### Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

#### Art. 1.2 - Conclusione del contratto - Decorrenza dell'Assicurazione - Pagamento del Premio

Il contratto di assicurazione è concluso nel momento in cui viene debitamente sottoscritto dal Contraente. Il contratto può essere stipulato al massimo entro il giorno antecedente l'inizio del Viaggio, ad eccezione della garanzia Annullamento Viaggio (garanzia operante solo se espressamente richiamata in Polizza), la quale può essere sottoscritta entro un massimo di 48 ore dalla data di prenotazione del Viaggio. Per ulteriori dettagli si rinvia all'art. 9.1 delle Condizioni di Assicurazione.

L'assicurazione ha effetto dalla data di decorrenza indicata in Polizza a condizione che risulti pagato il Premio dovuto.

Il Premio è interamente dovuto dal Contraente ed è determinato in funzione della durata del Viaggio, della destinazione e del numero di persone assicurate.

Il pagamento del Premio può essere effettuato con le seguenti modalità:

- a) addebito automatico sul conto BancoPosta o Libretto di Risparmio Postale del Contraente;
- b) addebito mediante Carta Postamat;
- c) in contanti, qualora l'ammontare del Premio non ecceda il limite di 750,00 Euro.

#### Art. 1.3 - Durata dell'assicurazione

Il contratto ha durata temporanea ed è stipulato per l'intera durata del Viaggio, con un massimo di 100 giorni, senza tacito rinnovo. In particolare, le garanzie decorrono dalla data di inizio del Viaggio indicato in Polizza e restano valide sino al termine del Viaggio stesso, salvo quanto espressamente previsto per ciascuna garanzia sottoscritta.

#### Art. 1.4 - Esclusioni (valide per tutte le combinazioni di garanzie sottoscritte)

Sono escluse dall'assicurazione tutte le prestazioni qualora l'Assicurato non abbia preventivamente contattato la Centrale Operativa.

Sono altresì esclusi dall'assicurazione ogni Indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente o indirettamente da:

- a) situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o tentativo di usurpazione di potere;
- b) Atti di terrorismo in genere, compreso l'utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico. La presente esclusione non è operante per le garanzie Assistenza in Viaggio, Rimborso Spese Mediche e Annullamento Viaggio;
- c) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari e sue componenti;
- d) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, esplosioni nucleari ed altri sconvolgimenti della natura;
- e) inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale;
- f) spese di ricerca dell'Assicurato in mare, lago, montagna o deserto;
- g) dolo o colpa grave dell'Assicurato;
- h) suicidio o tentato suicidio.

Poste Assicura non è tenuta a fornire una copertura, a pagare un Sinistro o a fornire una prestazione a qualsiasi titolo nel caso in cui la fornitura di tale copertura, il pagamento di tale Sinistro o la fornitura di tale servizio esponga Poste Assicura ad una qualsiasi sanzione, proibizione o restrizione prevista in virtù di risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni, leggi o embarghi commerciali ed economici dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

#### Art. 1.5 - Diritto di recesso

Il contratto prevede, sia per il Contraente sia per Poste Assicura, la facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti dalla legge o dopo la denuncia di un Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo.

La relativa comunicazione da parte dell'Assicurato deve essere data mediante lettera raccomandata a/r al seguente indirizzo:

**Poste Assicura S.p.A.  
Ufficio Portafoglio  
Viale Beethoven, 11  
00144 - Roma**

Il recesso avrà efficacia 30 giorni dopo la data di invio. Poste Assicura in ragione della modalità prescelta dall'Assicurato, provvederà a rimborsare al Contraente il Premio pagato, al netto delle imposte.

**Nel caso in cui la polizza abbia durata inferiore ad un mese, non sarà possibile esercitare il diritto di recesso.**

#### **Art. 1.6 - Foro competente e procedimento di mediazione**

Per ogni controversia relativa al presente contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del Comune di residenza o Domicilio dell'Assicurato o degli aventi diritto previo esperimento del procedimento di mediazione di cui al D.lgs. 28/2010 (modificato dal D.L. n. 69/2013 convertito con modificazioni in Legge n. 98/2013).

#### **Art. 1.7 - Modifiche del contratto di assicurazione**

Le eventuali modifiche del contratto devono essere provate per iscritto.  
Per maggiori dettagli si rinvia all'art. 1.14 delle Condizioni di Assicurazione.

#### **Art. 1.8 - Mancata partenza**

Qualora l'Assicurato non effettui il Viaggio per il quale è stato stipulato il presente contratto, è tenuto ad informare Poste Assicura tramite lettera a/r da inviare entro il giorno successivo la data di inizio Viaggio indicata in Polizza a:

**Poste Assicura S.p.A.  
Ufficio Portafoglio  
Viale Beethoven, 11  
00144 Roma**

2/4

Poste Assicura provvederà alla restituzione del Premio pagato al netto delle imposte e delle spese, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Tale prescrizione non si applica nel caso in cui l'Assicurato attivi la garanzia opzionale Annullamento Viaggio. Per maggiori dettagli si rinvia all'art. 9 delle Condizioni di Assicurazione.

#### **Art. 1.9 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente. Eventuali cambiamenti della normativa fiscale applicabile alla tariffa verranno immediatamente recepiti e comunicati.

#### **Art. 1.10 - Estensione territoriale**

L'assicurazione opera in Italia, nella Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano.

#### **Art. 1.11 - Legge applicabile e rinvio**

Il contratto e i criteri di liquidazione dei sinistri sono soggetti alla giurisdizione italiana e ad essi sarà applicata la legge italiana.

#### **Art. 1.12 - Prescrizione**

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di **due anni** dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, secondo quanto previsto dall'art. 2952 del Codice Civile.

Restano fermi i termini per la richiesta di prestazioni di Assistenza e la denuncia dei sinistri previsti agli artt. 11 e 12 delle Condizioni di Assicurazione.

#### **Art. 1.13 - Rinuncia al diritto di rivalsa**

Ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, l'Impresa che ha pagato l'Indennizzo è surrogata, fino alla concorrenza dell'ammontare di esso, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili.

L'Impresa rinuncia - **salvo in caso di dolo** - al diritto di rivalsa derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge nonché l'Assicurato stesso;
- il suo nucleo familiare (l'insieme delle persone legate da vincolo di parentela o di fatto con l'Assicurato e con lui stabilmente conviventi, come risultanti dal certificato di Stato di Famiglia dell'Assicurato o equivalente ri-

scontro anagrafico), sempreché l'Assicurato stesso rinunci a valersi nei confronti del responsabile del danno. Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 2055 Il comma del Codice Civile, colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri corresponsabili.

#### **Art. 1.14 - Modifiche al contratto**

Il Contraente potrà richiedere la modifica dei seguenti elementi contrattuali, fermi i limiti temporali di sottoscrizione previsti per le singole garanzie, recandosi presso qualsiasi Ufficio Postale entro e non oltre la data di inizio del Viaggio indicata in Polizza:

- **Inclusione/esclusione di una o più garanzie opzionali** prescelte in sede di sottoscrizione del contratto;
- **Inclusione/esclusione di una o più testa assicurata:** il Contraente, fermo il limite massimo di 4 teste assicurate per contratto, potrà chiedere che vengano ammessi in copertura altri soggetti o che ne venga richiesta l'esclusione;
- **Modifica della data di inizio e/o fine del Viaggio;**
- **Modifica della destinazione del Viaggio.**

Con esclusivo riferimento alla garanzia opzionale Annullamento Viaggio resta fermo il limite massimo di 48 ore dalla data di prenotazione entro il quale la garanzia deve essere sottoscritta come previsto all'art. 9 delle Condizioni di Assicurazione.

Si precisa che le variazioni sopra elencate determineranno la sostituzione del presente contratto con un contratto di nuova emissione a cui è associato un nuovo numero di Polizza.

**Al nuovo contratto verranno applicate le tariffe e le eventuali nuove condizioni contrattuali in vigore alla data della richiesta stessa che pertanto potrebbero comportare nuove prestazioni assicurate, nuove esclusioni e nuovi limiti di Indennizzo o scoperti per le quali si raccomanda una attenta lettura delle condizioni contrattuali.**

Nel caso in cui, per effetto dell'emissione del nuovo contratto, il Premio applicato risulti inferiore al precedente, la Società provvederà al riaccredito di quanto eventualmente dovuto sul conto corrente BancoPosta o Libretto BancoPosta entro 30 giorni.

In caso di assenza di conto corrente BancoPosta o Libretto BancoPosta la restituzione di quanto eventualmente dovuto avverrà a mezzo assegno intestato al Contraente.

Al contratto di nuova emissione saranno applicate esclusivamente le eventuali iniziative commerciali in vigore al momento dell'emissione stessa.

3/4

#### **Art. 1.15 - Reclami**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei sinistri dovranno essere inoltrati a Poste Assicura, a mezzo di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell'esame degli stessi di cui si riportano i recapiti:

**Poste Assicura S.p.A.  
Gestione Reclami  
Viale Beethoven, 11  
00144 Roma  
Fax: 06.5492.4402**

È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all'indirizzo [reclami@poste-assicura.it](mailto:reclami@poste-assicura.it).

La funzione aziendale responsabile della gestione dei reclami è Customer Care.

Qualora l'evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, l'Impresa - in ossequio anche alle disposizioni del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679/UE (GDPR) - invierà risposta esclusivamente all'indirizzo dell'Assicurato indicato in Polizza.

Eventuali reclami afferenti le attività dell'intermediario Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio Bancoposta devono essere presentati tramite apposita comunicazione scritta, indirizzata a:

**Poste Italiane S.p.A., Patrimonio BancoPosta  
Gestione Reclami  
Viale Europa, 190  
00144 Roma,  
fax 06.5958.0160**

È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata: [reclami.bancoposta@pec.posteitaliane.it](mailto:reclami.bancoposta@pec.posteitaliane.it) oppure è possibile presentare reclamo on line all'indirizzo <https://www.poste.it/reclamo-servizi-bancoposta.html>.

L'intermediario è tenuto a fornire riscontro al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Qualora l'esponente intenda inoltrare un reclamo direttamente all'IVASS oppure non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà utilizzare il modello per la presentazione del reclamo all'IVASS disponibile sul sito di Poste Assicura, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa e inviarlo a:

**IVASS**  
**Servizio Tutela del Consumatore**  
**Via del Quirinale, 21**  
**00187 Roma**  
**Fax: 06.4213.3206**

È inoltre a disposizione del Contraente il sito internet [www.poste-assicura.it](http://www.poste-assicura.it) per eventuali consultazioni e per informazioni concernenti alla procedura di gestione dei Reclami, le indicazioni relative alle modalità di presentazione degli stessi, alla tempistica di risposta, alla funzione aziendale incaricata dell'esame dei Reclami, con i relativi recapiti.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o attivare direttamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: [http://ec.europa.eu/internal\\_market/fin-net/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm)).

In relazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, relative o comunque connesse anche indirettamente al presente contratto, permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del procedimento di mediazione di cui al D.lgs. n. 28/2010 (modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti.

Peraltro, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, il reclamante potrà rivolgersi all'IVASS oppure ricorrere alla procedura di mediazione sopra menzionata per i cui aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 1.6 delle Condizioni di Assicurazione.



# ASSISTENZA SANITARIA E STRADALE

## Poste Viaggio in Italia

### Art. 1 - Operatività dell'assicurazione

Poste Assicura eroga le prestazioni di Assistenza attraverso la Struttura Organizzativa di Assistenza di Inter Partner Assistance S.A. (Rappresentanza Generale per l'Italia), attiva 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno. Salvo quanto diversamente specificato, le prestazioni di Assistenza operano:

- 1) mediante contatto telefonico con la Struttura Organizzativa di Assistenza;
- 2) senza limite di numero di prestazioni nell'ambito del medesimo Sinistro;
- 3) entro il limite del Massimale previsto per ciascun tipo di prestazione.

Le prestazioni sono offerte entro il limite di Indennizzo per Sinistro, ove previsto, in funzione di quanto specificato per le singole garanzie.

### Art. 2 - Assistenza in Viaggio

*(garanzia sempre operante)*

#### Assistenza sanitaria in Viaggio

Poste Assicura, in caso di Malattia o Infortunio dell'Assicurato in Viaggio, eroga le seguenti prestazioni:

#### Art. 2.1 - Consulto medico telefonico

La Centrale Operativa, attiva 24 ore su 24 ore, tutti i giorni dell'anno, è a disposizione dell'Assicurato per organizzare un consulto medico telefonico in caso di urgenza conseguente a Infortunio o Malattia improvvisa. Il servizio medico della Centrale Operativa, in base alle informazioni ricevute al momento della richiesta da parte dell'Assicurato o da persona terza, qualora lo stesso non ne sia in grado, potrà fornire:

- consigli medici di carattere generale;
- informazioni riguardanti:
  - reperimento dei mezzi di soccorso;
  - reperimento di medici generici e specialisti;
  - localizzazione di centri di cura generica e specialistica sia pubblici che privati;
  - modalità di accesso a strutture sanitarie pubbliche e private;
  - esistenza e reperibilità di farmaci.

La Centrale Operativa non fornirà diagnosi o prescrizioni, ma farà il possibile per mettere rapidamente l'Assicurato in condizione di ottenere quanto necessario.

#### Art. 2.2 - Invio di un medico o di un'ambulanza in caso di emergenza

Qualora, successivamente al consulto medico telefonico, il servizio medico della Centrale Operativa giudichi necessaria e non rinviabile una visita medica dell'Assicurato, la Centrale Operativa invierà un medico generico convenzionato sul posto. La prestazione viene fornita con costi a carico della Società.

Qualora non sia immediatamente disponibile l'invio del medico, la Società organizzerà il trasferimento in ambulanza dell'Assicurato presso il centro di primo soccorso più vicino al luogo dove questi risiede temporaneamente e senza costi a suo carico.

Resta inteso che in caso di emergenza la Centrale Operativa non potrà in alcun caso sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso (Servizio 118), né assumersi le eventuali spese.

#### Art. 2.3 - Trasferimento sanitario programmato

Previa analisi del quadro clinico da parte del servizio medico della Centrale Operativa e d'intesa con il medico curante dell'Assicurato, la Centrale Operativa è a disposizione per organizzare il trasporto dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo qualora, a seguito di Infortunio o Malattia, sia necessario:

- il suo trasferimento presso l'Istituto di cura dove deve essere ricoverato;
- il suo trasferimento dall'Istituto di cura presso cui è ricoverato ad un altro ritenuto più attrezzato per le cure del caso;
- il suo rientro all'Abitazione al momento della dimissione.

La Centrale Operativa organizzerà il trasferimento dell'Assicurato con costi a carico della Società e con i mezzi ritenuti più idonei a suo insindacabile giudizio, mediante:

- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno, prima classe, e, ove necessario, vagone letto;
- autoambulanza senza limiti di chilometraggio o altro mezzo di trasporto.

In base alle condizioni di salute dell'Assicurato, la Centrale Operativa provvederà a fornire la necessaria assistenza durante il trasporto con personale medico o paramedico.

Sono escluse dalla prestazione:

- le infermità o lesioni che a giudizio del servizio medico della Centrale Operativa possono essere curate sul posto;
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato;
- tutte le spese diverse da quelle indicate;
- tutte le spese sostenute per malattie preesistenti.

#### **Art. 2.4 - Autista sostitutivo**

Qualora l'Assicurato non sia, a giudizio del servizio medico della Centrale Operativa, in grado di condurre il Veicolo in condizioni di sicurezza a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa e nessuno degli eventuali passeggeri possa sostituirlo alla guida, la Centrale Operativa fornirà un autista sostitutivo per ricondurre il Veicolo al luogo dove l'Assicurato risiede temporaneamente o per proseguire il Viaggio, entro i confini nazionali, con il percorso più diretto. La Società terrà a suo carico esclusivamente le spese di spostamento e i costi dell'autista entro il limite di Euro 300,00.

#### **Art. 2.5 - Reperimento e consegna farmaci**

Qualora l'Assicurato, versi in condizioni di temporanea inabilità, comprovata da certificazione del medico curante, a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa potrà chiedere alla Centrale Operativa di effettuare la consegna di Medicinali, presenti nel prontuario farmaceutico, presso il luogo dove questi risiede temporaneamente. La Centrale Operativa provvederà, rispettando le norme che regolano l'acquisto ed il trasporto dei Medicinali, ad inviare un suo corrispondente che possa ritirare presso il luogo dove risiede temporaneamente l'Assicurato il denaro, la prescrizione e l'eventuale delega necessari all'acquisto, provvedendo poi alla consegna dei Medicinali richiesti entro le 24 ore successive.

La prestazione è fornita con un preavviso di almeno 24 ore.

La Società terrà a proprio carico il costo della consegna, mentre il costo dei Medicinali resta a carico dell'Assicurato.

#### **Art. 2.6 - Rientro anticipato**

Qualora l'Assicurato abbia necessità di rientrare al proprio Domicilio prima della data programmata, a causa di ricovero superiore a 48 ore o decesso di un Familiare, la Centrale Operativa fornirà un biglietto di viaggio di sola andata (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) entro il limite di euro 800,00 per Sinistro.

L'Assicurato dovrà fornire entro 15 giorni dal Sinistro il certificato attestante l'Infortunio, la Malattia improvvisa o il decesso del Familiare così come il biglietto di viaggio non utilizzato.

#### **Art. 2.7 - Viaggio di un Familiare in caso di ricovero**

Qualora l'Assicurato, in Viaggio da solo o con minore, venga ricoverato per un periodo superiore a 7 giorni, la Centrale Operativa fornirà un biglietto di andata e ritorno (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per permettere ad un Familiare residente in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano, di raggiungere l'Assicurato ricoverato.

Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno del Familiare.

#### **Assistenza sanitaria post ricovero**

Poste Assicura, in caso di Malattia o Infortunio dell'Assicurato occorsi in Viaggio, eroga le seguenti prestazioni entro i 10 giorni successivi alla dimissione dall'Istituto di cura presso cui era ricoverato:

#### **Art. 2.8 - Assistenza infermieristica**

Qualora l'Assicurato necessiti, nei 10 giorni successivi alla dimissione dall'Istituto di cura presso cui era ricoverato, sulla base di certificazione medica, di essere assistito da personale specializzato (infermieristico o socio-assistenziale) presso il luogo dove questi risiede temporaneamente, potrà richiedere alla Centrale Operativa il reperimento e l'invio di personale convenzionato.

La ricerca e selezione sarà effettuata in base alla tipologia del problema dell'Assicurato al fine di offrire la migliore soluzione possibile.

La prestazione è fornita con un preavviso minimo di 3 giorni.

La Società terrà a proprio carico il costo della prestazione per un massimo di 10 ore complessive.

#### **Art. 2.9 - Invio fisioterapista**

Qualora l'Assicurato necessiti, nei 10 giorni successivi alla dimissione dall'Istituto di cura presso cui era ricoverato, di essere assistito da un fisioterapista presso il luogo dove questi risiede temporaneamente, sulla base del protocollo definito dal medico curante, potrà richiedere alla Centrale Operativa il reperimento e l'invio di personale convenzionato.

La ricerca e selezione sarà effettuata in base alla tipologia del problema dell'Assicurato al fine di offrire la migliore soluzione possibile.

La prestazione è fornita con un preavviso minimo di 3 giorni.

La Società terrà a proprio carico il costo della prestazione per un massimo di 10 ore complessive.

### **Assistenza ai Familiari non in Viaggio**

In caso di Infortunio o Malattia improvvisa di un Familiare non in Viaggio con l'Assicurato, Poste Assicura garantisce le seguenti prestazioni di Assistenza:

#### **Art. 2.10 - Consulto medico telefonico**

La Centrale Operativa, attiva 24 ore su 24 ore, tutti i giorni dell'anno, è a disposizione del Familiare per organizzare un consulto medico telefonico in caso di urgenza conseguente a Infortunio o Malattia improvvisa. Il servizio medico della Centrale Operativa, in base alle informazioni ricevute al momento della richiesta da parte dell'Assicurato o da persona terza, qualora lo stesso non ne sia in grado, potrà fornire:

- consigli medici di carattere generale
- informazioni riguardanti:
  - reperimento dei mezzi di soccorso;
  - reperimento di medici generici e specialisti;
  - localizzazione di centri di cura generica e specialistica sia pubblici che privati;
  - modalità di accesso a strutture sanitarie pubbliche e private;
  - esistenza e reperibilità di farmaci.

La Centrale Operativa non fornirà diagnosi o prescrizioni, ma farà il possibile per mettere rapidamente l'Assicurato in condizione di ottenere quanto necessario.

#### **Art. 2.11 - Invio di un medico o di un'ambulanza in caso di emergenza**

Qualora, successivamente al consulto medico telefonico, il servizio medico della Centrale Operativa giudichi necessaria e non rinviabile una visita medica del Familiare, la Centrale Operativa invierà un medico generico convenzionato sul posto.

La prestazione viene fornita con costi a carico della Società.

Qualora non sia immediatamente disponibile l'invio del medico, la Società organizzerà il trasferimento in ambulanza del Familiare presso il centro di primo soccorso più vicino al suo domicilio in Italia e senza costi a suo carico.

Resta inteso che in caso di emergenza la Centrale Operativa non potrà in alcun caso sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso (Servizio 118), né assumersi le eventuali spese.

### **Assistenza all'Abitazione dell'Assicurato**

Qualora durante il Viaggio l'Assicurato necessiti di assistenza presso la propria Abitazione, Poste Assicura erogherà le seguenti prestazioni:

#### **Art. 2.12 - Invio di un elettricista in caso di urgenza**

Qualora l'Assicurato necessiti di un elettricista in caso di mancanza della corrente elettrica in tutti i locali dell'Abitazione a causa di guasti agli interruttori di accensione, impianti di distribuzione interna o prese di corrente non causati da sua imperizia o negligenza, la Centrale Operativa invierà un elettricista convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.

La Società terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera entro il limite di Euro 150,00 per Sinistro, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato.

Da tale prestazione sono esclusi:

- gli interventi sul cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui è situata l'Abitazione dell'Assicurato;
- gli interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell'ente erogatore;
- gli interventi a timer, impianti di allarme o apparecchiature similari;
- gli interventi per corto circuito provocato da falsi contatti causati dall'Assicurato.

#### **Art. 2.13 - Invio di un idraulico in caso di urgenza**

Qualora l'Assicurato necessiti di un idraulico in caso di:

- allagamento o infiltrazione nell'Abitazione a seguito di rottura, otturazione o guasto delle tubature fisse dell'impianto idraulico ad essa pertinente;
- mancanza totale di acqua non dovuta a temporanea sospensione della distribuzione;
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari a causa dell'otturazione delle tubature fisse di scarico dell'impianto idraulico.

La Centrale Operativa invierà un idraulico convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.

La Società terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera entro il limite di Euro 150,00 per Sinistro, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato.

Da tale prestazione sono esclusi:

- gli interventi su apparecchi mobili (lavatrici, lavastoviglie, etc.), su guasti provocati dal loro utilizzo, su tubature o rubinetterie a loro collegate;
- gli interventi sull'impianto idraulico generale dell'edificio in cui è situata l'Abitazione dell'Assicurato;
- gli interventi richiesti a seguito di infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o da lavori ai pozzi neri;
- gli interventi per danni causati dal gelo.

#### **Art. 2.14 - Invio di un fabbro/falegname**

Qualora l'Assicurato necessiti di un fabbro/falegname in caso di:

- Furto, smarrimento, rottura delle chiavi o guasto della serratura, purché non elettronica;
- Furto tentato o consumato, Incendio, esplosione o scoppio che comprometta in modo grave la funzionalità della porta di accesso e pregiudichi la sicurezza dell'Abitazione.

La Centrale Operativa invierà un fabbro/falegname convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.

La Società terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera entro il limite di Euro 150,00 per Sinistro, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato.

In caso di Furto, tentato Furto o smarrimento chiavi, l'Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

#### **Art. 2.15 - Invio di un baby-sitter per minori rimasti incustoditi**

Qualora l'Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa occorsi durante il Viaggio, non sia in grado, sulla base di certificazione medica, di rientrare a casa dal Viaggio alla data prevista, lasciando incustoditi i propri figli minori di anni 12 e non vi sia nessun altro familiare in grado di provvedervi, potrà richiedere alla Centrale Operativa di reperire ed inviare presso la propria Abitazione un baby-sitter.

La prestazione è fornita con un preavviso di 3 giorni.

La Società terrà a proprio carico il costo della prestazione per un massimo di 3 giorni per Sinistro e per 4 ore per giorno.

Qualora l'organizzazione della prestazione non sia possibile, la Società rimborserà, a seguito di presentazione di relativa documentazione, le spese sostenute entro il limite di Euro 200,00 per Sinistro. L'Assicurato dovrà comunque contattare preventivamente la Centrale Operativa.

### **Teleconsultazione**

#### **Art. 3 - "My Doctor" - Operatività dell'assicurazione**

Il servizio «My Doctor» è un servizio semplice e innovativo, complementare all'Assistenza in Viaggio, relativamente alla quale si rimanda all'art. 2 delle Condizioni di Assicurazione.

È accessibile 24 ore su 24 ore, tutti i giorni dell'anno, tramite chiamata telefonica o video chiamata attraverso una linea dedicata.

Qualora l'Assicurato abbia bisogno di organizzare un consulto medico telefonico in caso di urgenza conseguente a Infortunio o Malattia improvvisa, la Centrale Operativa trasferirà la chiamata alla propria équipe medica che valuterà, con il consenso dell'Assicurato, se proseguire il colloquio per telefono o passare alla modalità video chiamata, il tutto protetto dal segreto medico.

Nel caso in cui l'équipe medica lo ritenga necessario, la Centrale Operativa potrà inviare un medico al luogo dove questi risiede temporaneamente o in alternativa, successivamente al consulto telefonico e nel caso in cui questa preveda l'assunzione di un farmaco, trasmettere una ricetta medica bianca presso la farmacia più vicina al luogo in cui si trova l'Assicurato, in modo che quest'ultimo o un suo delegato possano acquistare il medicinale prescritto.

#### **Art. 4 - Assistenza stradale in Viaggio**

*(garanzia operante solo se espressamente richiamata in Polizza e valida solo nel caso in cui l'evento si verifichi ad oltre 50 km dal Domicilio dell'Assicurato.*

*Garanzia non sottoscrivibile per viaggi con durata pari o superiore a 31 giorni)*

Poste Assicura, in caso di Guasto, Incidente, Incendio del Veicolo con cui l'Assicurato sta effettuando il Viaggio, eroga le seguenti prestazioni:

##### **Art. 4.1 - Dépannage (riparazione del Veicolo sul luogo dell'immobilizzo)**

Qualora il Veicolo non sia in grado di circolare autonomamente a seguito di Guasto, la Centrale Operativa, valutata la possibilità di effettuare la riparazione sul posto e la disponibilità di un fornitore sul luogo, orga-

nizzerà il dépannage tenendo a carico le spese di uscita e del percorso chilometrico (andata e ritorno) del riparatore incaricato.

Le spese per gli eventuali pezzi di ricambio restano a totale carico dell'Assicurato.

Qualora il dépannage non sia possibile, la Centrale Operativa provvederà al soccorso stradale del Veicolo come di seguito descritto.

#### **Art. 4.2 - Soccorso stradale**

Qualora il Veicolo non sia in grado di circolare autonomamente a seguito di Guasto, Incidente o Incendio, la Centrale Operativa si occuperà di reperire ed inviare un mezzo di soccorso per il traino del Veicolo presso il più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice. In alternativa, in accordo con l'Assicurato, la Centrale Operativa potrà organizzare il traino del Veicolo presso l'officina generica più vicina. Il Soccorso stradale sarà fornito, ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa, anche qualora il Sinistro abbia come conseguenza il danneggiamento del Veicolo o di sue parti tali da consentirne la marcia, ma con rischio di aggravamento del danno o delle condizioni di pericolosità per l'Assicurato o per la circolazione stradale.

In caso di scoppio, foratura o rottura di uno pneumatico occorso durante la circolazione stradale o in caso di esaurimento della batteria o in caso di smarrimento/rottura chiavi (anche elettroniche) o blocco della serratura o dell'antifurto/immobilizer, la Centrale Operativa provvederà ad organizzare, in funzione delle specifiche circostanze in cui si trova il Veicolo, il Dépannage o il Traino.

In caso di esaurimento del carburante, la Centrale Operativa provvederà a trasportare il Veicolo al più vicino punto di rifornimento carburante.

La Società terrà a proprio carico i relativi costi entro il limite di euro 150,00 per Sinistro.

Si specifica che:

- nel Massimale unico sopra indicato sono incluse le eventuali spese di custodia del Veicolo presso il deposito dell'auto soccorritore dal giorno del suo ingresso fino al giorno di consegna al punto di assistenza, con il massimo di 5 giorni;
- nel Massimale unico sopra indicato sono incluse le eventuali spese di traino, dal deposito dell'auto soccorritore al punto di assistenza (secondo traino), qualora si sia reso necessario il rimessaggio del Veicolo presso il deposito dell'auto soccorritore stesso a causa della chiusura temporanea del punto di assistenza;
- in caso di immobilizzo avvenuto in autostrada, l'operatore della Centrale Operativa fornirà informazioni specifiche all'Assicurato;
- la prestazione si intende operante a condizione che il Veicolo, al momento del Sinistro, si trovi in un luogo raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario, ovvero durante la circolazione stradale pubblica o in aree ad essa equivalenti;
- la prestazione non è fornita nel caso di immobilizzo del Veicolo assicurato presso un deposito o garage o rimessa (intervento difficoltoso);
- il recupero, il trasferimento e la custodia degli effetti personali e della merce trasportata sono a totale carico dell'Assicurato, unico responsabile degli eventuali danni e delle perdite economiche subite a seguito del Sinistro;
- si intende comunque esclusa ogni responsabilità della Società per la custodia del Veicolo.

#### **Art. 4.3 - Recupero difficoltoso**

Qualora il Veicolo sia uscito dalla rete stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Centrale Operativa invierà sul posto un mezzo di soccorso per riportare in carreggiata il Veicolo danneggiato.

L'intervento sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi ed entro il limite di Euro 250,00 per Sinistro.

#### **Art. 4.4 - Auto in sostituzione**

Qualora il Veicolo rimanga immobilizzato a seguito di Guasto, Incidente o Incendio e necessiti di un intervento di riparazione superiore a 4 ore di manodopera effettiva, certificata dal capo officina secondo i tempi della casa costruttrice, o qualora al momento del Sinistro il punto di assistenza sia chiuso (notturno e festivo), la Società metterà a disposizione dell'Assicurato un Veicolo in sostituzione alle seguenti condizioni:

- a chilometraggio illimitato;
- per un periodo massimo di 5 giorni;
- compresa la copertura assicurativa obbligatoria R.C.A.;
- di cilindrata 1.200 c.c.;
- con esclusione delle spese di carburante, così come il mancato rabbocco al momento della riconsegna al noleggiatore, le assicurazioni facoltative, la franchigia furto e Kasko, i pedaggi in genere (autostrade, traghetti, etc.), le eventuali multe, e quant'altro non espressamente previsto, così come il tempo eccedente i giorni garantiti, che rimangono a carico dell'Assicurato.

Si specifica che:

- il tempo necessario per la ricerca del Guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva;
- la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del Veicolo per l'effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
- il Veicolo sostitutivo è messo a disposizione presso società di autonoleggio convenzionate con la Centrale Operativa, negli orari di apertura delle stesse, in base alla disponibilità ed alle condizioni contrattuali previste;
- al momento del ritiro del Veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale sotto forma di carta di credito;
- l'Assicurato, su richiesta della Società, è tenuto a fornire la documentazione dell'officina da cui risultino le ore di manodopera necessarie ad eseguire le riparazioni del Veicolo;
- la prestazione non è fornita qualora l'Assicurato abbia già richiesto il rientro al Domicilio/prosecuzione del Viaggio, come descritto nel successivo art. 4.6 delle Condizioni di Assicurazione.

#### **Art. 4.5 - Servizio di accompagnamento**

Qualora l'Assicurato debba recarsi alla stazione di autonoleggio per il ritiro del Veicolo in sostituzione a seguito del Soccorso stradale, la Centrale Operativa potrà organizzare il servizio di accompagnamento.

La Società terrà a proprio carico i costi relativi entro il limite di Euro 50,00 (IVA inclusa) per Sinistro indipendentemente dal numero di persone coinvolte (conducente ed eventuali passeggeri).

Qualora non sia possibile effettuare la prestazione, la Società rimborserà i costi sostenuti dietro presentazione di idoneo giustificativo di spesa (ricevuta fiscale, etc.) nei limiti del Massimale sopra indicato.

#### **Art. 4.6 - Rientro al Domicilio/prosecuzione del Viaggio**

Qualora il Veicolo resti immobilizzato a seguito di Guasto, Incidente, Incendio con conseguente traino oppure in caso di Furto totale del Veicolo, la Centrale Operativa organizzerà il rientro dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri fino al proprio domicilio o, in alternativa, fino al luogo di destinazione inizialmente previsto. Il rientro o il proseguimento sarà effettuato, ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa, in aereo (classe turistica) qualora il Viaggio superi i 500 Km di percorrenza, in treno (prima classe) o con un'auto in sostituzione. La Società, terrà a proprio carico:

- il costo dei biglietti aerei entro il limite di Euro 500,00 per Sinistro;
- il costo dei biglietti ferroviari entro il limite di Euro 200,00 per Sinistro;
- il costo del noleggio dell'auto in sostituzione a chilometraggio illimitato, per la durata massima di 24 ore.

Si specifica che:

- in caso di Furto totale del Veicolo, la prestazione opera previa presentazione alla Centrale Operativa di copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo;
- le spese prese in carico dalla Società sono esclusivamente quelle per i biglietti di viaggio dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri;
- il tempo necessario per la ricerca del Guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva;
- la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del Veicolo per l'effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
- l'eventuale auto sostitutiva è messa a disposizione secondo quanto previsto dalla prestazione Auto in sostituzione, come descritto all'art. 4.4 delle Condizioni di Assicurazione.

#### **Art. 4.7 - Rientro del Veicolo riparato (prestazione valida ad oltre 100 km dal Domicilio dell'Assicurato)**

Qualora il Veicolo sia stato riparato sul luogo dell'immobilizzo e le riparazioni abbiano richiesto più di 8 ore di manodopera effettiva certificata dal capo officina secondo i tempi della casa costruttrice, la Centrale Operativa, a suo insindacabile giudizio, per consentire all'Assicurato di recarsi sul posto e ritirare il Veicolo riparato, potrà mettergli a disposizione:

- un biglietto aereo di classe turistica di sola andata in caso di percorrenza superiore a 500 km entro il limite di Euro 500,00 per Sinistro;
- un biglietto ferroviario di prima classe di sola andata entro il limite di Euro 200,00 per Sinistro;
- un'auto in sostituzione a chilometraggio illimitato, per la durata massima di 24 ore.

Si specifica che:

- il tempo necessario per la ricerca del Guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva;
- la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del Veicolo per l'effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
- le spese prese in carico dalla Società sono esclusivamente quelle per il biglietto di viaggio dell'Assicurato;
- l'eventuale auto sostitutiva è messa a disposizione secondo quanto previsto dalla prestazione Auto in sostituzione, come descritto all'art. 4.4 delle Condizioni di Assicurazione.

## Art. 5 - Esclusioni

Oltre quanto disciplinato all'art. 1.4 delle Condizioni di Assicurazione, sono escluse:

- 1) Le prestazioni per eventi provocati o dipendenti da:
  - a. abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
  - b. infortuni derivanti da atti di pura temerarietà dell'Assicurato;
  - c. gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove ed allenamenti, alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, uso di guidoslitta o pratica di sport aerei in genere, pratica di pugilato, lotta, rugby, football americano, immersioni, atletica pesante, hockey su ghiaccio;
  - d. eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura.

Relativamente alla garanzia opzionale Assistenza Stradale (valida solo se espressamente indicata in Polizza), sono inoltre escluse le prestazioni per eventi provocati o dipendenti da:

- e. circolazione stradale di veicoli non previsti in Polizza (diversi rispetto a quanto disciplinato in Glossario alla voce Veicolo);
  - f. circolazione stradale di veicoli adibiti al trasporto di materiale radioattivo o di sostanze pericolose;
  - g. immobilizzi causati per difetti di fabbricazione con acclarato richiamo della casa costruttrice;
  - h. mancata esecuzione degli interventi di manutenzione programmata previsti dalla casa costruttrice;
  - i. immobilizzi causati da normali operazione di manutenzione;
  - j. uso improprio del Veicolo e specificatamente: atti di pura temerarietà, gare su strada, rally e relative prove;
  - k. conduzione del Veicolo da persona non autorizzata dal proprietario o sprovvista della patente di guida o non abilitata alla conduzione del Veicolo a norma delle disposizioni di legge vigenti;
  - l. circolazione del Veicolo al di fuori della Rete stradale pubblica o ad essa equivalente (percorsi fuoristrada o zone non raggiungibili da un mezzo di soccorso ordinario);
  - m. qualora il mezzo non sia assicurato ai sensi della legge 24.12.1969 n° 990 come sostituita dal D. Lgs. 209/2005, e successive modifiche;
  - n. appropriazione indebita (art. 646 del Codice Penale).
- 2) La Società non riconosce e quindi non rimborsa spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Società.
  - 3) La Società non riconosce e quindi non rimborsa le spese di riparazione (manodopera compresa) del Veicolo, le spese di pedaggio, di carburante e i dazi doganali, le spese di sorveglianza e di parcheggio diverse da quelle convenute con la Centrale Operativa nonché i danni agli effetti personali ed alle merci trasportate a bordo del Veicolo, le eventuali perdite economiche a seguito dell'evento, così come i danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.
  - 4) La Società non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.

# RIMBORSO SPESE MEDICHE IN VIAGGIO

(*garanzia sempre operante*)

## Art. 6 - Oggetto dell'assicurazione

Poste Assicura, fino alla concorrenza dei massimali previsti per Assicurato, Sinistro e periodo assicurativo, garantisce in caso di Malattia o Infortunio dell'Assicurato occorsi durante il Viaggio, le seguenti prestazioni:

- **con pagamento diretto:** pagamento delle spese mediche/ospedaliere per cure o interventi chirurgici urgenti e non procrastinabili, ricevuti sul posto nel corso del Viaggio, durante il periodo di validità della garanzia, previo contatto della Centrale Operativa. In tal caso la Società terrà a proprio carico i costi, con pagamento diretto da parte della Centrale Operativa, entro il limite di Euro 1.500,00.

La garanzia sarà prestata fino alla data di dimissioni o fino al momento in cui l'Assicurato sarà ritenuto, a giudizio dei medici della Società, in condizione di rientrare al proprio Domicilio.

Nei casi in cui la Società non possa effettuare il pagamento diretto, l'Assicurato avrà diritto comunque al rimborso delle spese mediche sostenute, sempreché abbia preventivamente contattato, durante il periodo di ricovero la Centrale Operativa e che la stessa abbia dato autorizzazione al rimborso di suddette spese.

Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Centrale Operativa.

- **con rimborso, anche senza preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, dietro presentazione di idonea documentazione sia clinica che fiscale:**

- **Cure odontoiatriche:** In caso di Infortunio verificatosi in Viaggio, la Società rimborsa le spese per cure odontoiatriche urgenti occorse durante il Viaggio, purché effettuate nei 30 giorni successivi al rientro dal Viaggio, entro il limite di Euro 500,00.

- **Cure riabilitative:** in caso di Infortunio o Malattia occorsi in Viaggio la Società provvede al rimborso delle spese per cure riabilitative, incluse quelle fisioterapiche, sostenute e che abbiano determinato un ricovero ospedaliero. Sono in garanzia, esclusivamente, le spese sostenute nell'ambito del ricovero ospedaliero stesso o nel periodo di convalescenza immediatamente successivo al ricovero e, comunque, precedente al rientro dal Viaggio, entro il limite di Euro 500,00.

## Tabella riepilogativa delle prestazioni e dei massimali

8/19

Rimborso spese mediche in Viaggio	Massimale
<b>Pagamento diretto</b> (solo se la Centrale Operativa è preventivamente contattata)	<b>1.500,00 Euro</b>
<b>Con rimborso</b> (anche senza preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, dietro presentazione di idonea documentazione sia clinica che fiscale)	
<b>Cure odontoiatriche a seguito di Infortunio</b>	<b>500,00 Euro</b>
<b>Cure riabilitative a seguito di Infortunio o Malattia</b> (incluse cure fisioterapiche, sostenute durante il ricovero ospedaliero o nel periodo di convalescenza)	<b>500,00 Euro</b>

## Art. 6.1 - Decorrenza e operatività della garanzia

La garanzia decorre dal momento dell'inizio del Viaggio indicato in Polizza e finisce al termine del Viaggio stesso, come riportato in Polizza.

La garanzia è prestata nei limiti dei capitali e delle prestazioni del luogo ove si è verificato l'evento, sempreché sia compreso nella destinazione scelta nella Polizza.

## Art. 6.2 - Esclusioni

Oltre quanto disciplinato all'art. 1.4 delle Condizioni di Assicurazione, sono sempre escluse le prestazioni nei seguenti casi:

- a) se l'Assicurato (o chi per esso) disattende le indicazioni della Centrale Operativa, ossia richieda di essere dimesso dalla struttura presso la quale è ricoverato, contro il parere dei sanitari della struttura stessa o rifiuti il trasporto/rientro sanitario. In questo ultimo caso la Società sospenderà immediatamente l'Assistenza e la copertura delle ulteriori spese mediche maturate dal giorno successivo del rifiuto del trasporto/rientro sanitario;
- b) pandemia (dichiarata dall'OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile;
- c) Viaggio intrapreso allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;



d) se nel luogo di destinazione è in essere o viene dichiarata durante il Viaggio una quarantena.

Inoltre la Società non prende in carico le spese conseguenti a:

- a) cure riabilitative e prestazioni fisioterapiche diverse da quelle previste alla sezione Spese Mediche in Viaggio;
- b) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
- c) acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici;
- d) cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per applicazioni di carattere estetico, per cure termali e dimagranti;
- e) interruzione volontaria della gravidanza;
- f) pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti;
- g) qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta
- h) acquisto e riparazione di occhiali, lenti a contatto;
- i) le visite di controllo in Italia per situazioni conseguenti a malattie iniziate in Viaggio;

La garanzia non è altresì dovuta per i Sinistri provocati o dipendenti da:

- parto naturale o con taglio cesareo;
- stati patologici dipendenti dalla gravidanza oltre la ventiseiesima settimana di gestazione e dal puerperio.

### **Art. 6.3 - Disposizioni e limitazioni**

L'Assicurato libera dal segreto professionale, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti della Società, i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte nell'esame del Sinistro.

# BAGAGLIO

*(garanzia opzionale valida solo se espressamente richiamata in Polizza)*

## Art. 7 - Oggetto dell'assicurazione

Poste Assicura, fino alla concorrenza dei massimali previsti per Assicurato, Sinistro e periodo assicurativo, indennizza l'Assicurato per:

- 1) Danni materiali e diretti derivanti da **Furto, Scippo, Rapina, Incendio, mancata riconsegna da parte del Vettore del Bagaglio**, entro il limite di Euro 1.000,00. La garanzia è operante anche per le borse da viaggio, le valigie, i passeggini e le carrozzine.

La garanzia è valida esclusivamente per gli oggetti contenuti all'interno del Bagaglio.

La garanzia copre solo un Sinistro durante la validità della Polizza.

La Società corrisponde l'Indennizzo con il limite massimo:

- per oggetto di Euro 150,00
- per attrezzature per l'infanzia di Euro 200,00.

Si specifica che tutto il materiale foto-cine-ottico (macchina fotografica, videocamera, telecamera, obiettivi, flash, batterie, etc.), elettrodomestici e ogni altra apparecchiatura elettronica sono considerati cumulativamente quale unico oggetto.

Il Massimale e i sotto limiti previsti sono ridotti del 50% nei casi di:

- dimenticanza, incuria, negligenza o smarrimento da parte dell'Assicurato;
- mancanza di idonea documentazione probante il valore del bene da indennizzare.

- 2) **Ritardo** (rispetto all'orario previsto di arrivo), superiore a 8 ore, nella riconsegna del Bagaglio registrato da parte del Vettore aereo. La Società rimborsa, nel limite di Euro 200,00:

- gli acquisti di articoli di prima necessità (abbigliamento e articoli per l'igiene personale);
- noleggio di attrezzatura sportiva.

La garanzia copre solo un Sinistro durante la validità della Polizza.

La Società non rimborsa le spese:

- per ritardata riconsegna del Bagaglio sul volo di ritorno al Domicilio abituale dell'Assicurato, a meno che non sia intervenuta una mancata coincidenza con il volo successivo, nel qual caso sono rimborsabili gli acquisti di articoli di prima necessità e l'eventuale noleggio di attrezzatura sportiva fino a concorrenza del Massimale previsto di Euro 200,00;
- sostenute dopo il ricevimento del Bagaglio.

- 3) **Rimborso forfettario delle spese necessarie al rifacimento dei documenti personali dell'Assicurato in caso di furto o mancata riconsegna del Bagaglio**, entro il limite di:

- Euro 100,00 per il rifacimento del **Passaporto**;
- Euro 50,00 per il rifacimento della **Patente di Guida**;
- Euro 20,00 per il rifacimento della **Carta d'Identità**;
- Euro 100,00 per il rifacimento di **altri documenti**.

La Società rimborsa le spese di rifacimento dei documenti nel limite del Massimale di Euro 350,00.

## Tabella riepilogativa delle prestazioni e dei massimali

Bagaglio	Massimale	Sotto limite
<b>Furto, Scippo, Rapina, Incendio, mancata riconsegna del Bagaglio</b>	<b>1.000,00 Euro</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• per oggetto di Euro 150,00</li> <li>• per attrezzature per l'infanzia di Euro 200,00</li> <li>• Riduzione del 50% del Massimale e dei sotto limiti nei casi di:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- dimenticanza, incuria, negligenza o smarrimento da parte dell'Assicurato</li> <li>- mancanza di idonea documentazione probante il valore del bene da indennizzare</li> </ul> </li> </ul>
<b>Ritardata riconsegna del Bagaglio</b>	<b>200,00 Euro</b>	-
<b>Rimborso spese di rifacimento documenti a seguito di Furto o mancata riconsegna del Bagaglio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Euro 100,00 per rifacimento <b>Passaporto</b></li> <li>• Euro 50,00 per rifacimento <b>Patente di Guida</b></li> <li>• Euro 20,00 per rifacimento <b>Carta d'Identità</b></li> <li>• Euro 100,00 per rifacimento <b>altri documenti</b></li> </ul> <p><b>Limite massimo di Euro 350,00</b></p>	-

11/19

### Art. 7.1 - Decorrenza e operatività della garanzia

La garanzia Furto, Scippo, Rapina, Incendio, mancata riconsegna del Bagaglio decorre dal momento dell'inizio del Viaggio indicato in Polizza ed è operativa fino al termine del Viaggio stesso.

La garanzia Ritardata riconsegna del Bagaglio è operativa dal momento del primo imbarco aereo (check-in) e termina prima dell'ultimo check-in.

### Art. 7.2 - Esclusioni

Oltre quanto disciplinato all'art. 1.4 delle Condizioni di Assicurazione, sono sempre esclusi dalla presente garanzia: computer, telefoni cellulari, lettori multimediali, occhiali da sole, televisori, carica batterie, denaro, pietre preziose, disegni, francobolli, biglietti e documenti di viaggio, gioielli, orologi preziosi, monete, oggetti d'arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, alimenti, beni deperibili.

Inoltre, la Società non indennizza i danni:

- derivanti od imputabili a rotture e danneggiamenti del Bagaglio;
- verificatisi quando:
  - il Bagaglio non sia stato riposto nell'apposito bagagliaio del Veicolo debitamente chiuso a chiave;
  - il Veicolo non sia stato parcheggiato, durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in una pubblica autorimessa custodita ed a pagamento;
  - il Furto sia avvenuto senza scasso del bagagliaio del Veicolo;
  - il Bagaglio si trovi a bordo di motoveicoli ancorché riposto nell'apposito bagagliaio chiuso a chiave;
- verificatisi durante il soggiorno in campeggio;
- di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento, contenente l'elenco dettagliato degli oggetti sottratti e/o distrutti.

Sono, inoltre, esclusi:

- i corredi foto-cine-ottici affidati a terzi (albergatori, vettori etc.).

### Art. 7.3 - Disposizioni e limitazioni

La Società determina l'Indennizzo:

- in base al valore commerciale che avevano le cose sottratte al momento del verificarsi del Sinistro. In

- caso di capi di vestiario acquistati durante il Viaggio, il rimborso verrà effettuato al valore di acquisto, purché debitamente comprovato da idonea documentazione;
- b) in tutti i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire idonea documentazione probante il valore del bene da indennizzare, i massimali e i sotto limiti previsti saranno ridotti del 50%.

# BAGAGLIO SPORTIVO

*(garanzia opzionale valida solo se espressamente richiamata in Polizza e solo se sottoscritta la garanzia opzionale Bagaglio)*

## Art. 8 - Oggetto dell'assicurazione

Poste Assicura indennizza i danni materiali e diretti all'Assicurato derivanti da **Furto, Scippo, Rapina, Incendio, mancata riconsegna da parte del Vettore dell'Attrezzatura sportiva che costituisce il Bagaglio personale**, entro il limite di Euro 500,00.

Il Massimale e i sotto limiti previsti sono ridotti del 50% nei casi di:

- dimenticanza, incuria, negligenza o smarrimento da parte dell'Assicurato
- mancanza di idonea documentazione probante il valore del bene da indennizzare.

### Tabella riepilogativa delle prestazioni e dei massimali

Bagaglio	Massimale	Sotto limite
Furto, Scippo, Rapina, Incendio, mancata riconsegna dell'Attrezzatura sportiva	500,00 Euro	Riduzione del 50% del Massimale e dei sotto limiti nei casi di: - dimenticanza, incuria, negligenza o smarrimento da parte dell'Assicurato - mancanza di idonea documentazione probante il valore del bene da indennizzare

### Art. 8.1 - Decorrenza e operatività della garanzia

Si rinvia a quanto precedente disciplinato per il pacchetto opzionale Bagaglio.

### Art. 8.2 - Esclusioni

Si rinvia a quanto precedente disciplinato per il pacchetto opzionale Bagaglio.

### Art. 8.3 - Disposizioni e limitazioni

Si rinvia a quanto precedente disciplinato per il pacchetto opzionale Bagaglio.

# ANNULLAMENTO VIAGGIO

*(garanzia opzionale valida solo se espressamente richiamata in Polizza)*

## Art. 9 - Oggetto dell'assicurazione

Poste Assicura provvede al **rimborso** della **penale** applicata contrattualmente da un operatore turistico, struttura alberghiera o da un Vettore **per rinuncia al Viaggio o per sua modifica**, a seguito di una delle seguenti circostanze purché documentabili, involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione, entro il limite di Euro 10.000,00:

- a) **Malattia, Infortunio o decesso:**
  - dell'Assicurato o di un suo Familiare;
  - del contitolare dell'azienda o dello studio associato;
- b) **nomina dell'Assicurato a giurato o sua testimonianza** resa alle Autorità Giudiziarie;
- c) **danni materiali all'Abitazione dell'Assicurato o ai locali di proprietà** ove svolge l'attività commerciale, professionale o industriale a seguito di Incendio, Furto con scasso o di calamità naturali, di gravità tale da rendere necessaria la sua presenza;
- d) **impossibilità di raggiungere il luogo di partenza** del Viaggio a seguito di:
  - incidente occorso al mezzo di trasporto durante il tragitto;
  - calamità naturali;
- e) a causa di uno dei seguenti **eventi che colpisca** il cane e/o il gatto dell'Assicurato:
  - intervento chirurgico salvavita per Infortunio o Malattia subito dal proprio cane e/o gatto oppure ricovero dello stesso anche senza intervento;
  - decesso.

Sono compresi nel rimborso della penale anche:

- i costi di gestione pratica;
- le fees di agenzia;
- le tasse aeroportuali non rimborsabili;
- gli adeguamenti carburante già previsti alla data di emissione della Polizza ed inseriti nel costo complessivo del Viaggio assicurato.

Sono escluse, in caso di acquisto di biglietteria aerea, le tasse aeroportuali rimborsabili da parte del Vettore.

14/19

Il rimborso della penale di annullamento avverrà previa detrazione dello Scoperto di seguito indicato:

Evento	Scoperto	Minimo
Morte o ricovero ospedaliero (Day hospital o Pronto Soccorso esclusi) dell'Assicurato, dei Familiari e del contitolare dell'azienda/studio associato	-	-
Altre cause, se il Sinistro è stato denunciato entro le ore 24,00 del giorno successivo al verificarsi dell'evento che ha determinato l'annullamento	20%	50,00 Euro
Altre cause, se il Sinistro è stato denunciato dopo le ore 24,00 del giorno successivo al verificarsi dell'evento che ha determinato l'annullamento	30%	50,00 Euro

In caso di Malattia o Infortunio è data facoltà ai medici della Società di effettuare un controllo al fine di certificare che le condizioni dell'Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al Viaggio.

## Art. 9.1 - Decorrenza e operatività della garanzia

La garanzia decorre dalla data di prenotazione del Viaggio ed è operante fino alla fruizione del primo servizio relativo al Viaggio.

La garanzia è valida esclusivamente se la Polizza è stata stipulata entro ad un massimo di 48 ore dalla data di prenotazione del Viaggio.

## Art. 9.2 - Esclusioni

Oltre quanto disciplinato all'art.1.4 delle Condizioni di Assicurazione, è sempre escluso dalla presente garanzia il rimborso della penale relativa ad annullamenti o modifiche determinati direttamente o indirettamente da:

- a) cause quali morte o ricovero ospedaliero non documentabili;

- b) cause, non di ordine medico, note all'Assicurato al momento della prenotazione;
- c) fallimento del Vettore o dell'agenzia o dell'organizzatore di Viaggio;
- d) pandemia (dichiarata dall'OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile;
- e) quarantene.

### **Art. 9.3 - Criteri di liquidazione**

La Società rimborsa la penale di annullamento:

- a) nella percentuale esistente alla data in cui si è verificato l'evento (art. 1914 Cod. Civ.). Pertanto, nel caso in cui l'Assicurato annulli il Viaggio successivamente all'evento, la eventuale maggior penale rimarrà a suo carico
- b) riservandosi il diritto di ridurre l'Indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall'Assicurato stesso. La Società ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati.

# FURTO IN CASA

*(garanzia opzionale valida solo se espressamente richiamata in Polizza)*

## Art. 10 - Oggetto dell'assicurazione

Poste Assicura indennizza il **Furto dei beni presenti all'interno dell'Abitazione** e i **danni ai beni direttamente causati da Furto**, entro il limite di Euro 1.000,00 per Sinistro e periodo assicurativo con il limite massimo per oggetto di Euro 500,00 a condizione che l'autore del Furto si sia introdotto nei locali dell'Abitazione contenenti i beni stessi:

- a) violandone le difese esterne mediante:
  - rottura, scasso;
  - uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
- b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale.

La garanzia copre solo un Sinistro durante la validità della Polizza.

Furto in casa	Massimale	Sotto limite
Furto dei beni presenti all'interno dell'Abitazione e danni ai beni direttamente causati da Furto	1.000,00 Euro	Per oggetto Euro 500,00

## Art. 10.1 - Forma dell'assicurazione

L'Assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto ed in base al Valore a nuovo. Relativamente ai beni, anche solo parzialmente, elettrici e/o elettronici, compresi quelli alimentati a batteria, il Valore a nuovo verrà riconosciuto solo per i beni acquistati da non più di 12 mesi, riconoscendo negli altri casi il valore commerciale che avevano i beni asportati al momento del Sinistro. Il periodo di 12 mesi decorre dalla data di acquisto, a nuovo, del bene.

## Art. 10.2 - Abitazioni assicurabili

La presente garanzia è operante mentre l'Assicurato è in Viaggio e per una sola Abitazione per ogni Assicurato:

- a) indicata in Polizza al momento della sottoscrizione;
- b) ubicata in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano.

## Art. 10.3 - Obblighi dell'Assicurato

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno e per salvare le cose assicurate;
- b) dare avviso alla Società, contattando la Centrale Operativa entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'articolo 1913 del Cod.Civ.

L'inadempimento degli obblighi previsti alla lettera a) e b) del presente articolo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Cod.Civ.;

- c) sporgere tempestivamente denuncia scritta all'Autorità competente del luogo precisando le circostanze dell'evento, l'importo approssimativo del danno e indicando di essere assicurato con la Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del Sinistro per un periodo di almeno trenta giorni dalla data del Sinistro;
- e) predisporre un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perse o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi altro documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
- f) conservare i titoli di viaggio o del soggiorno attestanti le date di inizio e fine del Viaggio/soggiorno indicati in Polizza.

## Art. 10.4 - Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo.

## Art. 10.5 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del Sinistro è concordato direttamente tra Poste Assicura e l'Assicurato o persona da lui designata.



### Art. 10.6 - Mandato dei periti

Il perito, nominato da Poste Assicura, deve:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi previsti;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.

### Art. 10.7 - Recupero dei beni rubati

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, il valore del recupero spetta all'Assicurato fino a concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetta alla Società.

### Art. 10.8 - Esclusioni

Oltre quanto disciplinato all'1.4 delle Condizioni di Assicurazione, sono sempre esclusi dalla presente garanzia i danni:

- a) a cose poste all'aperto o in spazi di uso comune;
- b) avvenuti in occasione di Incendio, di esplosione o di scoppio;
- c) commessi o agevolati dall'Assicurato con dolo o colpa grave nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:
  - persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
  - persone di cui l'Assicurato debba rispondere a norma di legge;
  - incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
  - cagionati da persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela od affinità, anche se non coabitanti;
- d) a gioielli, denaro, titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante un valore (quali a titolo esemplificativo: buoni pasto, francobolli, marche da bollo, carte bollate).

# CONDIZIONI CHE REGOLANO LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

## Art. 11 - Assistenza - Modalità di erogazione delle prestazioni

Per richiedere l'attivazione delle prestazioni di Assistenza, l'Assicurato deve preventivamente contattare la Centrale Operativa al numero:

800.55.40.84

e fornire all'operatore:

- i propri dati anagrafici;
- il numero di Polizza;
- le indicazioni circa il tipo di intervento di cui ha bisogno.

In aggiunta, l'Assicurato deve fornire le informazioni necessarie in funzione della tipologia di Assistenza da attivare. In particolare:

**Assistenza e Spese Mediche in Viaggio** conseguenti a ricovero ospedaliero:

- recapito telefonico temporaneo;
- dati dell'Ospedale (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome del medico che ha preso in cura il paziente);
- recapito di eventuali familiari/accompagnatori in Viaggio con l'Assicurato.

**Assistenza all'Abitazione:**

- indirizzo dell'Abitazione;
- recapito telefonico.

**Assistenza stradale (valida solo se espressamente richiamata in Polizza):**

- dati identificativi del Veicolo;
- luogo dove si trova e recapito telefonico.

**Teleconsultazione:**

- indirizzo o recapito temporaneo;
- numero di telefono al quale essere contattato.

## Art. 12 - Ulteriori garanzie - Modalità di denuncia Sinistro

L'Assicurato o chi agisce in sua vece, deve denunciare il Sinistro alla Società entro 30 giorni dal rientro fornendo indipendentemente dalla modalità in cui è avvenuta la denuncia (ovvero in forma scritta) l'insieme dei documenti utili alla gestione del Sinistro.

La denuncia deve essere inviata tramite raccomandata a/r a:

Poste Assicura S.p.A.  
Ufficio Sinistri  
Viale Beethoven 11  
00144 - Roma

Poste Assicura, compiuti gli accertamenti del caso, determina l'Indennizzo che risulta dovuto e provvede al pagamento entro 30 giorni dal completamento dell'istruttoria. L'inadempimento di uno degli obblighi previsti nelle sezioni relative a ciascuna prestazione comporterà la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

### Art. 12.1 - Rimborso Spese Mediche

In aggiunta a quanto previsto all'art. 11 delle Condizioni di Assicurazione, in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, l'Assicurato per usufruire della prestazione in oggetto, dovrà fornire tutta la documentazione necessaria, così come specificato nel Modulo di Denuncia Sinistro allegato alle presenti Condizioni di Assicurazione.

### Art. 12.2 - Bagaglio/Bagaglio Sportivo

In aggiunta a quanto previsto all'art. 11 delle Condizioni di Assicurazione, in caso di Sinistro indennizzabile

a termini di Polizza, l'Assicurato per usufruire della prestazione in oggetto dovrà fornire tutta la documentazione necessaria, così come specificato nel Modulo di Denuncia Sinistro allegato alle presenti Condizioni di Assicurazione.

### **Art. 12.3 - Annullamento Viaggio**

In aggiunta a quanto previsto all'art. 11 delle Condizioni di Assicurazione, in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, l'Assicurato, o gli aventi causa, per usufruire della prestazione in oggetto dovranno denunciare il Sinistro telefonicamente contattando la Centrale Operativa entro il termine di 24 ore del giorno immediatamente successivo a quello in cui si è verificato l'evento che ha determinato l'annullamento del Viaggio.

Il numero telefonico per la denuncia è:

06. 42.115.735

dal lunedì a giovedì 8.30 - 16.30

venerdì 8.30 - 13.00

(esclusi festivi)

Le denunce effettuate nei giorni festivi o nei fuori orario, verranno registrate ed avranno lo stesso valore della chiamata con operatore telefonico.

Inoltre, l'Assicurato, o gli aventi causa, dovranno fornire tutta la documentazione necessaria, così come specificato nel Modulo di Denuncia Sinistro allegato alle presenti Condizioni di Assicurazione.

### **Art. 12.4 - Furto in casa**

In aggiunta a quanto previsto all'art. 11 delle Condizioni di Assicurazione, in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, l'Assicurato per usufruire della prestazione in oggetto dovrà denunciare il Sinistro telefonicamente contattando la Centrale Operativa entro 3 giorni da quando se ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'articolo 1913 Codice Civile.

Il numero telefonico per la denuncia è:

06. 42.115.735

dal lunedì a giovedì 8.30 - 16.30

venerdì 8.30 - 13.00

(esclusi festivi)

Le denunce effettuate nei giorni festivi o nei fuori orario, verranno registrate ed avranno lo stesso valore della chiamata con operatore telefonico.

Inoltre, dovrà fornire tutta la documentazione necessaria, così come specificato nel Modulo di Denuncia Sinistro allegato alle presenti Condizioni di Assicurazione.

# GLOSSARIO

**Abitazione:** l'insieme dei locali costituenti l'intero fabbricato unifamiliare oppure una unità immobiliare, destinati a civile abitazione, ove l'Assicurato ha il proprio Domicilio e indicata in Polizza.

**Assicurato:** la persona fisica residente e domiciliata in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano, indicata in Polizza e il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

**Assistenza:** l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che lo richieda tramite la Centrale Operativa di **Inter Partner Assistance S.A.** Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito "IPA").

**Atti di terrorismo:** un'azione di pubblico dominio, comprendente gravi forme di violenza illegittima contro una comunità (o parte di essa) e i relativi beni, finalizzata a incutere terrore nei membri di una collettività organizzata e/o a destabilizzarne l'ordine costituito e/o a limitare le libertà individuali (compresa quella di culto), mediante attentati, rapimenti, dirottamenti di aerei, di navi etc. e atti simili purché idonei a mettere in pericolo la vita degli individui.

**Attrezzatura sportiva:** attrezzatura, apparecchio o dispositivo utilizzato per lo svolgimento di un esercizio sportivo che l'Assicurato porta con sé in Viaggio.

**Bagaglio:** valigie, bauli, bagaglio a mano dell'Assicurato e relativo contenuto, purché si tratti di effetti personali così come definiti (ad esempio, capi di vestiario), passeggini e carrozzine, portati con sé dall'Assicurato nel corso del Viaggio coperto dalla garanzia ovvero di oggetti acquistati durante il Viaggio stesso.

**Centrale Operativa:** la Struttura Organizzativa di IPA costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che in virtù di preesistente convenzione con Poste Assicura provvede a garantire il contatto telefonico con l'Assicurato e ad erogare, con costi a carico della Società nei casi previsti dalle Condizioni di Assicurazione, le prestazioni di Assistenza previste in Polizza.

**Contraente:** la persona fisica che sottoscrive il contratto di assicurazione e si impegna al pagamento del Premio nei confronti di Poste Assicura.

**Day hospital:** la degenza non comportante pernottamento, ma documentata da cartella clinica, presso una struttura sanitaria autorizzata avente posti letto dedicati alla degenza.

**Domicilio:** il luogo in Italia dove l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi e dove vive stabilmente.

**Familiare:** la persona legata da vincolo di parentela o di fatto con l'Assicurato e con lui stabilmente convivente così come risultante dallo stato di famiglia o equivalente riscontro anagrafico.

**Furto:** reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri così come disciplinato dagli articoli 624 e 624 bis Codice Penale.

**Guasto:** l'evento meccanico, elettrico o idraulico improvviso ed imprevisto che metta il Veicolo in condizioni tali da non poter continuare il Viaggio previsto o che lo metta in condizioni di circolazione anormale o pericolosa sul piano della sicurezza delle persone o dei veicoli. Sono considerati guasti: rottura o foratura dello pneumatico, esaurimento batteria, blocco della serratura o dell'antifurto/immobilizer, Furto totale e successivo ritrovamento. Non sono considerati guasti: errore, esaurimento o gelo carburante, rottura e/o smarrimento chiavi, tentato Furto o Furto parziale.

**Incendio:** combustione con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può auto estendersi ed auto propagarsi.

**Incidente:** l'evento accidentale subito dal Veicolo durante la circolazione stradale, incluso l'urto o la collisione con ostacolo mobile o fisso, con altri veicoli identificati e non, il ribaltamento o l'uscita di strada, anche se dovuto ad imperizia, negligenza ed inosservanza di norme e regolamenti (così come definiti dalla legge), tale da provocare un danno che determina l'immobilizzo immediato del Veicolo stesso ovvero ne consente la marcia con il rischio di aggravamento del danno ovvero non gli consente di circolare autonomamente in normali condizioni di sicurezza.

**Indennizzo:** la somma dovuta da Poste Assicura a titolo di risarcimento del danno subito al verificarsi del Sinistro coperto dal presente contratto.

**Infortunio:** il Sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

**Istituto di cura:** l'istituto universitario, ospedale, casa di cura, day hospital, poliambulatorio diagnostico e/o terapeutico, regolarmente autorizzati per diagnosi e cure. Non sono convenzionalmente considerate strutture sanitarie per diagnosi e cure: gli stabilimenti termali, quelle con finalità prevalentemente dietologiche, per il benessere della persona, riabilitative, per convalescenza, lungodegenza o soggiorni, le strutture per anziani.

**Malattia:** ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute non dovuta ad Infortunio.

**Massimale:** la somma fino alla concorrenza della quale Poste Assicura presta la garanzia assicurativa. Se i danni provocati o subiti sono superiori a tale somma, la differenza resta a carico dell'Assicurato.

**Medicinali:** sono considerati tali quelli che risultano descritti sull'Annuario Italiano dei Medicamenti. Quindi non sono tali i prodotti parafarmaceutici, omeopatici, cosmetici, dietetici, galenici, etc., anche se prescritti da un medico.

**Polizza:** il documento che prova il contratto di assicurazione.

**Premio:** la somma dovuta dal Contraente a Poste Assicura come corrispettivo del contratto di assicurazione.

**Primo rischio assoluto:** la forma di assicurazione in base alla quale l'Indennizzo viene corrisposto fino alla concorrenza della Somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

**Rapina:** la sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla sua persona.

**Rete stradale pubblica:** si intendono le strade di cui alle lettere da A ad F, art. 2, Titolo I, del NCdS (Nuovo Codice della Strada - D.Lgs. 285/92 e s.m.i) ed in particolare: A: Autostrade, B: Strade extraurbane principali, C: Strade extraurbane secondarie, D: Strade urbane di scorrimento, E: Strade urbane di quartiere, F: Strade locali.

**Scippo:** furto di cose consumato strappandole di mano o di dosso alla persona.

**Scoperto:** l'importo che, per ciascun Sinistro, resta a carico dell'Assicurato in misura percentuale sul danno risarcibile a termini contrattuali.

**Sinistro:** il verificarsi dell'evento dannoso, futuro ed incerto, per il quale è prestata l'assicurazione.

**Società/Impresa:** Poste Assicura S.p.A. ("Poste Assicura").

**Struttura Organizzativa:** la Struttura Organizzativa di Assistenza di Inter Partner Assistance S.A. (Rappresentanza Generale per l'Italia), ossia il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature, ogni presidio o dotazione centralizzati o meno e la rete di fornitori esterni convenzionati, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che provvede per conto di Poste Assicura a garantire il contatto telefonico con l'Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare le prestazioni.

**Valore a nuovo:** il criterio in base al quale il valore dei beni è determinato stimando le spese necessarie per ricostruirle o rimpiazzarle con altre nuove, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità.

**Veicolo:** si intende l'autoveicolo:

- adibito ad uso privato, con massa complessiva a pieno carico non superiore a 35 q.li;
- destinato al trasporto di persone e/o cose, con un massimo di 9 (nove) posti, compreso quello del conducente;
- con targa italiana;
- di qualsiasi marca e modello, nuovo o usato;

- con data di prima immatricolazione non anteriore a 15 anni dalla data di attivazione della copertura;
- regolarmente assicurato per la copertura RCA obbligatoria;
- in regola con le disposizioni in materia di manutenzione e sicurezza del Veicolo (revisione periodica) e norme antinquinamento (bollino blu).

Sono esclusi i veicoli adibiti ad uso pubblico, a noleggio a breve termine, a scuola guida e a taxi, nonché i veicoli elettrici e i veicoli a tre ruote.

**Vettore:** soggetto che, nel contratto di trasporto, si obbliga a trasportare, dietro compenso, persone e/o cose da un luogo all'altro. Sono incluse in tale definizione le compagnie aeree, ferroviarie, di navigazione, o autolinee.

**Viaggio:** il viaggio, il soggiorno o la locazione, risultante dal relativo contratto o documento di viaggio e indicato in Polizza ed effettuato a scopo turistico, di studio o di affari.

# **MODULO DI DENUNCIA SINISTRO**

## **Poste Viaggio in Italia**

*(qualora previste in copertura più teste assicurate, ciascun Assicurato dovrà compilare la propria copia del presente modulo al fine di denunciare il Sinistro)*

Il presente Modulo è da spedire:

- a mezzo raccomandata a/r a: **Poste Assicura S.p.A. - Ufficio Sinistri - Viale Beethoven, 11 - 00144 Roma**  
oppure

**Per qualsiasi chiarimento chiamare il Numero Verde 800.13.18.11 di Poste Assicura S.p.A.**

### **Tipologia di sinistro:**

- Rimborso spese mediche**
- Bagaglio**
- Bagaglio Sportivo**
- Annullamento Viaggio**
- Furto in casa**

**Polizza N°** .....

### **Dati del Contraente**

Cognome ..... Nome .....

Codice Fiscale [ | | | | | | | | | | | | | | | | ]

Recapito Telefonico ..... Indirizzo e-mail .....

Luogo di Domicilio .....

È assicurato per tali eventi presso altre Compagnie (se sì quali)? .....

### **Dati dell'Assicurato (se diverso dal Contraente)**

Cognome ..... Nome .....

Codice Fiscale [ | | | | | | | | | | | | | | | | ]

Recapito Telefonico ..... Indirizzo e-mail .....

Luogo di Domicilio .....

È assicurato per tali eventi presso altre Compagnie (se sì quali)? .....

### **Dichiarazioni riguardanti il Sinistro**

Data del Sinistro: ...../...../.....

Luogo in cui si è verificato (comune, provincia, località)  
.....  
.....

Descrizione particolareggiata e circostanziata dell'avvenimento  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....







## Come possiamo aiutarti?



### Contattaci

Vai su [poste-assicura.it](http://poste-assicura.it) nella sezione Sportello Clienti e compila il modulo



### Chiamaci

Poste Assicura **800.13.18.11** attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 20:00 e il sabato dalle 8:00 alle 14:00 (chiamata gratuita per chi chiama da rete fissa e mobile)



### Scrivici

**Casella Postale 160** – 00144 – Roma

